

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 65

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.

(1)

2. Per la specie della flora di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni chilo, o frazione, raccolto o detenuto in più rispetto al limite ponderale consentito dal regolamento sulla flora e sulla fauna di cui all'articolo 96. Qualora il medesimo regolamento stabilisca un limite numerico alla raccolta di esemplari di flora, la medesima sanzione si applica per ogni decina, o frazione, raccolta o detenuta in più rispetto a quanto consentito.

(4)

2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chioccioline del genere *Helix* prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.

(3)

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro

amministrativo.

4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell'ambiente naturale. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

(2)

6.

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008

4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008

5 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011